



COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO  
PIAZZA NICOLA CILETTI, N.1  
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA



## DISCIPLINARE DI GARA

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

**Oggetto: AFFIDAMENTO CONCESSIONE INERENTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II. CON DIRITTO DI PRELAZIONE DAPARTE DEL PROMOTORE”.**

CUP: I51C19000300005

CIG: 87598107E3

### PARTE PRIMA TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma gestita dalla società di committenza ausiliaria "Asmel consortile Scarl", raggiungibile all'indirizzo internet: <http://www.asmecomm.it>, sezione: "Gare telematiche ed Albo Fornitori" nonché all'indirizzo piattaforma.asmecomm.it.

L'offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

Per la compilazione dell'offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la modulistica messa a loro disposizione nella sezione: "Gare telematiche ed Albo Fornitori" del sito internet in precedenza indicato.

#### 1.1 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

**Account:** insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.

**Firma digitale:** è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

E' necessario un lettore di smart card.

**Sistema:** coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.

**Upload:** processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (nell'apposita stanza dedicata all'Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione "Gestione Gare").

## 1.2 DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

### 1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

### 2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 80 o superiore;

Mozilla Firefox 80 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera 70 o superiore.

### 3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

### 4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).

## 5 - Strumenti necessari

Un kit di firma digitale (cfr. definizioni).

**(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)**

### 1.3 AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

### 1.4 PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'interno della piattaforma telematica, attraverso il link [www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it).

La richiesta d'iscrizione avviene dal link [piattaforma.asmecomm.it](http://piattaforma.asmecomm.it) selezionando la voce "Registrazione Operatore Economico" e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

NB. Se si è già iscritti ad una qualunque piattaforma TUTTOGARE non è necessario procedere ad una nuova registrazione ma solo procedere ad effettuare l'accesso con le credenziali utilizzate per l'altra piattaforma. Se non si ha memoria di tali credenziali bisogna procedere al recupero della password.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

- a) **Documentazione Amministrativa;**
- b) **Documentazione tecnica;**
- c) **Offerta economica (file generato dalla piattaforma).**

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

#### 1.5 FORMA DI PARTECIPAZIONE

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire, all'interno della scheda di gara di riferimento, per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "Aggiungi partecipante al raggruppamento" e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

#### 1.6 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via mail, all'indirizzo [assistenza@asmeccomm.it](mailto:assistenza@asmeccomm.it) oppure al 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30.

#### 1.7 TIMING DI GARA

- a) Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata nel TIMING DI GARA;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e l'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
----------------	------	--------

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	11/06/2021	12:00:00
Termine ultimo per la richiesta sopralluogo	11/06/2021	<b>12:00:00</b>
Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente.	18/06/2021	12:00:00
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.	Da definirsi	

**NB: Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link per l'accesso alla seduta pubblica in remoto.**

#### 1.8 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all'originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma digitale.

La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## 1.9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

<b>PARTE SECONDA</b> <b>RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA</b>
--

### 2.1. NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella G. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (innanzi "Codice"), con procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del Codice, mediante ricorso a contratto di partenariato pubblico privato ex art. 180 del Codice, per l'affidamento in concessione ex art. 164 e ss del Codice delle seguenti attività:

- a) La gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura dell'energia elettrica, come descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (prestazione principale);
- b) la progettazione, l'esecuzione ed il finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione (prestazione secondaria).

Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, l'oggetto principale della Concessione si connota come appalto di servizi intendendo che sono riscontrabili stante la richiesta di esecuzione di lavori accessori alla fornitura dei servizi.

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

## **2.2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA**

Il concedente affida in via esclusiva al concessionario:

- a) La progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e la realizzazione delle opere previste in progetto;
- b) La gestione del servizio di illuminazione pubblica;
- c) La realizzazione delle opere di ammodernamento, adeguamento e miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica esistente;
- d) La manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica per tutta la durata della concessione;
- e) La fornitura di energia elettrica.
- f) La durata della concessione, **soggetta a ribasso, è di anni 29** dalla data di sottoscrizione del contratto.
- g) Il Canone remunera tutte le attività previste ed è determinato come segue:
- h) Canone Annuale Totale soggetto a ribasso pari a **€ 106.800,00** oltre I.V.A. di legge indicizzato come specificato nei documenti posti a base di gara ovvero secondo quanto previsto dalla bozza di convenzione come eventualmente aggiornata. Il valore complessivo della Concessione calcolato sul numero complessivo di anni dell'affidamento è di **€ 3.097.200,00** oltre IVA di legge.
- i) L'importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica previsto, secondo l'indicazione riportata nel quadro economico di progetto, è di **€ 703.540,00** oltre IVA di legge, comprensivo di oneri della sicurezza il cui importo è pari a **€ 19.292,28** oltre IVA. Costo totale dell'investimento **€ 809.222,31 oltre IVA.**
- j) L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D.lgs n. 50/2016.
- k) Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

## **2.3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare i seguenti operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo netto offerto, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici.

I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno comunque essere eseguiti da soggetti qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice ed in possesso di tutti requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

I servizi di manutenzione non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno comunque essere eseguiti da soggetti in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice.

#### 2.4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da ultimo, con Deliberazione n. 157 del 17/02/2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "passOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare la domanda e attestare l'insussistenza nei loro confronti delle suddette cause di esclusione indicandole specificamente. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al

raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

Tutte le società costituenti il raggruppamento devono fornire le dichiarazioni previste.

Al consorzio d'impresе, già costituito, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi:

- devono indicare le imprese consorziate esecutrici;
- il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le dichiarazioni previste.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice le disposizioni inerenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

### **Compartecipazione**

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

#### **2.4.1 Situazione personale dell'operatore economico**

(art. 45 co. 1 e co. 2; art. 80 e art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3, del D. Lgs. n° 50 del 2016) Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83 del D. Lgs.n° 50 del 2016.
  - Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. La dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
    - ✓ il titolare in caso di impresa individuale;
    - ✓ tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
    - ✓ tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
    - ✓ tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
    - ✓ limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone fisiche): il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
    - ✓ il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi del punto 3.1.4, lett. a).
- **requisiti di ordine generale- assenza delle cause di esclusione – di cui all'art. 80, del D. Lgs. n°50 del 2016.**

#### **2.4.2 Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, professionale e tecnico-organizzativa**

- I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, pari a **€ 80.922,23**;  
(Tale requisito si rende necessario in considerazione della peculiarità dell'intervento e della necessità di garantire all'Amministrazione Comunale l'esecuzione da parte di Concessionari adeguatamente competenti ed in possesso di apprezzabile esperienza). **In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio il requisito dovrà essere posseduto complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale dei requisiti non inferiore al dieci per cento.**
  - b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo della concessione, pari a **€ 40.461,12**, detto requisito è dimostrabile anche attraverso il patrimonio netto. **In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio il requisito dovrà essere posseduto complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale dei requisiti non inferiore al dieci per cento.**
  - c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento della Concessione, pari **€**

**154.860,00. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo e/o Consorzio il requisito deve essere posseduto cumulativamente, dai componenti del raggruppamento e/o del Consorzio.**

- d) Svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento della Concessione, pari a **€ 61.944,00. Il requisito non è frazionabile e pertanto in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo e/o Consorzio il requisito deve essere posseduto almeno da uno dei componenti del raggruppamento e/o Consorzio.**

SI PRECISA CHE PER SERVIZIO AFFINE DI CUI ALLE LETTERE C) E D) SI INTENDE GESTIONE DEL SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- e) Di essere in possesso di un sistema di gestione della Qualità conforme alla norma **UNI EN ISO 9001/2015**;
- f) Di essere in possesso di un sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma **UNI EN ISO 14001/2004**;
- g) Di essere soggetto **E.S.Co.** (Energy Service Company) ed avere una certificazione conforme alla norma **CEI UNI 11352/2014**;
- h) Di essere in possesso dell'Attestazione SOA per la categoria **OG10 classifica IV bis**;
- i) Di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, per la progettazione nella categoria IA.03 per un importo pari € 613.076,17;
- Si precisa che per servizio affine di cui alle lettere c) e d) si intende servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, atteso che l'attività di gestione relativa al pagamento dell'energia ed ai contratti di fornitura di energia elettrica rappresentano attività di natura meramente contabili e ragioneristiche che non può considerarsi requisito di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
  - Il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti dalla lettera c) e d), può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura **pari al doppio**. Il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
  - Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i precedenti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno componente del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) e d).
  - I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:
    - direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate. Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
    - tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

RESTA NELLA FACOLTA' DEL CONCORRENTE RISULTATO AGGIUDICATARIO COSTITUIRE UNA SOCIETÀ DI PROGETTO IN FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA, ANCHE CONSORTILE. LA SOCIETÀ COSÌ COSTITUITA DIVENTERÀ CONCESSIONARIA SUBENTRANDO NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE ALL'AGGIUDICATARIO SENZA NECESSITÀ DI APPROVAZIONE O AUTORIZZAZIONE. TALE SUBENTRO NON COSTITUISCE CESSIONE DI CONTRATTO.

In riferimento al punto i), qualora il candidato alla concessione non abbia i requisiti richiesti potrà associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei soggetti

elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 50/16 in possesso di tali requisiti (progettista "associato") oppure individuare uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 50/16 in possesso dei requisiti progettuali, cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista "individuato"). In entrambi i casi il/i progettista/i, associato o individuato, deve dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

**Requisiti di ordine generale per i professionisti.**

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- b) le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando preferibilmente il **modello DGUE** allegato al presente disciplinare.

**Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti.**

Il concorrente deve aver svolto negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare che dovranno essere individuate sulla base dell'elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. Giustizia 143/2013) e per un importo non inferiore all'importo di ognuna delle classi di progettazione di seguito individuate:

Prestazioni appartenenti alla classe e categoria IA.03 – impianti – classe/categoria IV bis/c o categoria superiore
--

**2.4.3 Ulteriori Requisiti :** essere in possesso dell'abilitazione ai sensi del titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i ed in particolare dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/08.

## 2.5 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria di **€. 61.944,00** (pari al 2 % dell'importo complessivo della Concessione e dell'Investimento), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto per gli operatori in possesso dei certificati di qualità indicati all'art. 93 comma 7 del Codice, nelle misure e secondo le modalità ivi stabilite.

L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art.165 comma 4 del Codice, qualora l'investimento iniziale non venga finanziato direttamente dal concorrente, è infine richiesta la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione da parte di un istituto finanziatore anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico finanziario.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 93 comma 9 del Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### 2.6 CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 183 C. 13 DEL D.LGS 50/2016.

Documentazione, in originale, comprovante la costituzione di una cauzione per l'ammontare complessivo pari ad € 20.230,56 (2,5% dell'importo dell'investimento). La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni successivi al termine. Deve inoltre contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la ulteriore durata indicata nel bando, non superiore a ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Amministrazione nel corso della procedura, come previsto all'art. 93 c. 5 D.lgs. n. 50/2016.; in caso di assenza di tale dichiarazione la Commissione invita il concorrente alla regolarizzazione assegnando a tal fine un termine breve. Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla predetta richiesta.

#### 2.7 CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### 2.8 SOPRALLUOGO ASSISTITO

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.sangiorgiolamolara.sa.it>

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso gli uffici del RUP arch. Luigi CASTIELLO - Comune di San Giorgio la Molara (BN) alla Piazza Nicola Ciletti, 1 82020 – Tel. +390824-988357/58 pec: [sett.tecnico@pec.comune.sangiorgiolamolara.bn.it](mailto:sett.tecnico@pec.comune.sangiorgiolamolara.bn.it) nei giorni feriali

previo appuntamento telefonico ed entro i dieci giorni antecedenti la scadenza prevista dal Bando. Il solo Promotore è esonerato dall'obbligo di esecuzione del sopralluogo.

**L'attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dal Comune di San Giorgio La Molara, l'assenza di tale attestazione è causa di esclusione.**

**Il sopralluogo potrà essere effettuato entro 10 gg dalla scadenza della procedura di gara. Oltre tale termine non sarà più consentito effettuare il sopralluogo.**

### 3.9 ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI (se ricorrono le condizioni)

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, co. 1, lett. u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli art. 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto**: dichiarazioni secondo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50 del 2016.
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**: ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n° 50 del 2016 e dell'art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010:
  - c.1) *se già formalmente costituiti*: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - c.2) *se non ancora costituiti*: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 co. 8 del D. Lgs. n° 50 del 2016 tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del Capo 4, lett. f), punto sub. f.2);
  - c.3) *per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi*: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi punti da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
  - c.4) *ai sensi dell'art. 92, co. 2, del D.P.R. n° 207 del 2010*, indicazione dei lavori o delle parti di lavoro di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - c.5) *limitatamente alle imprese cooptate*: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, co. 5, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Pertanto, devono:

- *possedere i requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. n° 50 del 2016* e presentare le dichiarazioni di cui al punto 3.2.1;
  - *possedere almeno una parte dei requisiti di cui al punto 3.2.3*, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste al punto 2.2.1, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
  - *dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire*, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'art.45, co. 1,2 del D.Lgs. n° 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. n° 240 del 1991;

- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'art. 13, co. 2, lett. b), della legge n° 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'art. 3, co. da 4-ter a 4-quinquies, del D. L.n° 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n° 33 del 2009, come modificato dall'art. 42, co. 2-bis e 2-ter, del D.L. n° 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n° 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
  - d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lett. e) del citato art. 3, co. 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.2.1;
  - d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
    - sono individuate quali esecutrici dei lavori;
    - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
  - d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al punto 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente sub. d.3);
  - d.5) ai sensi dell'art. 48, co. 14, del D. Lgs. n° 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'art. 36, co. 5, primo periodo, e dell'art. 48, co. 7, del D. Lgs. n° 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
  - e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'art. 48, del D. Lgs. n° 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al punto 3.2.1.

## 2.10 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di avvalimento come sopra descritto, occorre allegare:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

#### Documentazione inerente all'avvalimento

In caso di avvalimento, a pena di esclusione dalla gara, le imprese concorrenti dovranno produrre, per ciascuna delle imprese ausiliarie, la seguente documentazione:

- ai sensi dell'art. 89 co 1 del Codice, eventuale ATTESTAZIONE (o copia autenticata) rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità, dell'impresa ausiliaria in relazione alle categorie messe a disposizione dell'impresa concorrente;
- DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria (corredato di n. 1 marca da bollo da euro 16,00), attestante il possesso da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- DICHIARAZIONE sottoscritta dall'impresa ausiliaria di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e verso l'Ente a fornire i propri requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### PARTE TERZA

#### CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "**Busta Amministrativa**", la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana secondo le modalità prescritte all'interno dell'allegato NT "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT" presente all'indirizzo [https://piattaforma.asmecomm.it/norme\\_tecniche.php](https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php) nonché nell'allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico".

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- **costituendo:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

- **costituito:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

**N.B.:** Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

**A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.**

La documentazione amministrativa a **pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere costituita da:

- 1.** Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati i dati identificativi dell'Operatore Economico, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, e-mail pec o dati equipollenti. Il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all'associazione, comunque costituita e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Nella domanda dovrà essere precisato l'eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante ricorso all'istituto previsto dall'art. 89 del D.lgs 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte ausiliarie, così come richiesti per il concorrente. L'Operatore Economico dovrà inoltre dichiarare che l'offerta formulata implica la piena conoscenza ed accettazione senza riserva di tutti gli elaborati progettuali, comprensivi delle risposte ai quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara, di essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all'appalto impone, in caso di aggiudicazione, il rimborso all'Amministrazione Comunale delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale così come disposto dal D.lgs 50/2016 e dalla Legge 21/2016. Nel caso di concorrente costituito da A.T.I. o Consorzio non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia autenticata ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. **Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi di progettazione sono espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Ai sensi dell'articolo 24, co. 6, del Codice dei Contratti, pertanto, dovranno essere indicati i responsabili dei servizi di ingegneria indicando le relative qualifiche professionali. Per gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno essere forniti i nominativi di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Inoltre, dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

**2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000**, dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale, i predetti soggetti attestino **di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per nessuno dei seguenti reati:**

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalle cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, dovranno dichiarare l'insussistenza delle suddette cause ostative. Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d'azienda i legali rappresentanti e il direttore tecnico delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra società, sono considerati come rientranti fra i soggetti «cessati dalla carica» e pertanto dovranno produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

**L'esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

**LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2) DOVRA ESSERE PRODOTTA ANCHE DAI SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, OVVERO DAGLI OPERATORI ECONOMICI PREVISTI DALL'ART. 46, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E), F), DEL D. LGS. N. 50/2016:**

- **liberi professionisti singoli;**
  - **associazione professionali di liberi professionisti: tutti i professionisti associati;**
  - **società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016): tutti i professionisti soci distinguendo, tra questi:**
    1. i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
    2. i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
  - **società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016):**
    1. tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
    2. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche non professionisti;
    3. il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
    4. il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati, se trattasi di società di ingegneria con meno di 4 soci;
    5. tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
  - **nel caso di consorzio o GEIE: amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società rispetto a quelle sopra o di consorzio.**
  - **I professionisti incaricati dell'esecuzione della progettazione;**
  - **Il professionista coordinatore ed incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;**
  - **Il giovane professionista in caso di partecipazione in RTP;**
  - **Il geologo incaricato.**
- 3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:**
- che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
  - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come individuate all'art. 80 comma 4) del D.lgs. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della presentazione dell'offerta.
  - di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.lgs 50/2016;
  - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs 50/2016;
  - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
  - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere intervenuto nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o

concessioni influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di appalto o di concessione;

- di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 comma 1 del D.lgs 50/2016, ovvero di trovarsi in una delle condizioni ivi previste ma che tale circostanza non incide sulla legittimità procedura poiché non comporta una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza; In tale ipotesi il concorrente verrà invitato a provare, entro un termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ovvero di essere stato iscritto ma il periodo di interdizione si è concluso;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero di essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e ne è stata disposta la rimozione;
- di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 e precisa le condizioni esonerazione e/o di non assoggettabilità, ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99;
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3) DOVRA ESSERE PRODOTTA ANCHE DAI SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, OVVERO DAGLI OPERATORI ECONOMICI PREVISTI DALL' ART. 46, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E), F), DEL D. LGS. N. 50/2016:**

- **liberi professionisti singoli;**
- **associazione professionali di liberi professionisti: tutti i professionisti associati;**
- **società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016): tutti i professionisti soci distinguendo, tra questi:**
  1. i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  2. i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
- **società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016):**
  1. tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  2. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche non professionisti;
  3. il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
  4. il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati, se trattasi di società di ingegneria con meno di 4 soci;

5. tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
  - nel caso di consorzio o GEIE: amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società rispetto a quelle sopra o di consorzio.
  - I professionisti incaricati dell'esecuzione della progettazione;
  - Il professionista coordinatore ed incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
  - Il giovane professionista in caso di partecipazione in RTP;
  - Il geologo incaricato.
4. **Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:**
  - di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente l'oggetto della gara nonché: il numero e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria con l'espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara. Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l'inesistenza di procedure fallimentari, l'inesistenza di procedure concorsuali in corso, l'inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. I concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016.
  - di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
5. **Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del Concessionario o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:**
  - di essere a conoscenza che il promotore può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità nei limiti indicati all'art. 183 comma 9 del D.lgs 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui alla predetta norma.
  - di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente necessarie e che, in tal caso, l'aggiudicazione della concessione è subordinata all'accettazione delle modifiche progettuali nonché al conseguente, eventuale, adeguamento del piano economico-finanziario;

- di essere a conoscenza ed accettare la circostanza che, in caso di aggiudicazione ed in caso di mancata accettazione all'apporto di modifiche al progetto definitivo, l'Amministrazione procederà a chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto presentato senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione alcuna e salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, così come stabilito all'art. 183 comma 15 D.lgs 50/2016 e quantizzate nel Piano economico Finanziario;
  - di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo del personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il capitolato d'oneri adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il costo nel complesso remunerativo e tali da consentire il ribasso offerto;
  - di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
  - di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC)
  - di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dei servizi.
  - di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;
  - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Caserta, che qui s'intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
6. **Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale dell'Operatore Economico indicato quale progettista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:**
- di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, specificando il numero di matricola di iscrizione alle rispettive casse di previdenza e ogni altro utile riferimento atto alla verifica della propria posizione contributiva;
  - (in caso di società di ingegneria) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC);
  - di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dei servizi;
  - di essere in possesso, in caso di società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
  - di essere in possesso, in caso di società di professionisti, dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
  - di essere in possesso, in caso di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 256 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
  - indica il numero di partita I.V.A.;
  - indica i nominativi dei professionisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva;
  - indica il nominativo del professionista coordinatore incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

- indica il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - indica il nominativo del geologo incaricato;
  - indica, in caso di raggruppamento, obbligatorio in caso di più professionisti associati o candidati, la quota di partecipazione di ciascun professionista, nonché il nominativo del giovane professionista associato, iscritto all'Albo professionale da meno di 5 anni;
7. documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 2.5, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
  8. documento attestante la cauzione in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento di cui al paragrafo 2.6, come desumibile dal progetto posto a base di gara;
  9. l'eventuale documentazione inerente l'avvalimento;
  10. la ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
  11. l'attestazione del sopralluogo rilasciata dall'UTC;
  12. la dichiarazione del concorrente a finanziare direttamente l'investimento iniziale oppure la dichiarazione di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione da parte di un istituto finanziatore in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico finanziario;
  13. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma elettronica .
  14. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
  15. **Imposta di bollo:** Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di **euro 16,00** a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il **pagamento del modello F23**, con le seguenti modalità:
    - 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.
    - 2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
    - 3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.
    - 4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice determinato cliccando sul seguente link <https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=UFFICI> – 10. Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, codice C.I.G.- 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.
  17. Ogni altra eventuale dichiarazione che l'operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione al presente appalto, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo quanto disposto nel presente documento.

<b>PARTE QUARTA</b> <b>CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA</b>
---

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "**Busta B – Offerta Tecnica**", la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana secondo le modalità prescritte all'interno dell'allegato NT "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT" presente all'indirizzo [https://piattaforma.asmecomm.it/norme\\_tecniche.php](https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php) nonché nell'allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico".

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

La busta telematica (virtuale) «OFFERTA TECNICA» deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica costituita dai seguenti documenti elaborati dalla ditta sulla base delle indicazioni riportate nel seguito:

- PROPOSTA PROGETTUALE, contenente un progetto completo di almeno tutti gli elaborati costituenti *il progetto definitivo* di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016. L'elaborato progettuale dovrà evidenziare la qualità del progetto delle opere nel suo complesso. Dovrà essere allegato altresì un quadro sinottico migliorativo delle migliorie proposte, una relazione sintetica delle migliorie suddivisa per sub-elementi come riportati al punto 16 del presente bando/disciplinare di gara, uno schema sintetico relativo ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui alla sezione C della tabella elementi di valutazione (punto 16 del bando). **Nel progetto a pena di esclusione non dovrà essere incluso il cronoprogramma.**
- BOZZA DI CONVENZIONE che dovrà attenersi, in termini di contenuto minimo, a quanto indicato dall'art. 115 del D.P.R. 207/2010 e contenere gli elementi essenziali del contratto con particolare riferimento a: tempi di realizzazione del progetto esecutivo, modalità di esecuzione dei lavori allocazione dei rischi connessi all'intervento, garanzie rilasciate al concedente, cause e modalità di revisione del piano economico finanziario, disciplina delle penali, ipotesi di subentro, cause di risoluzione del contratto in coerenza con l'offerta tecnica e con la proposta economica presentata. Tale bozza **non può contenere clausole peggiorative per il Comune rispetto alla Convenzione proposta dal Promotore;**
- Matrice dei Rischi;
- Piano di Monitoraggio e verifica delle prestazioni;
- SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE che contenga tutti gli elementi gestionali del servizio.
- QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO di tutte le migliorie, qualitative e quantitative, offerte rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, costituito da massimo 3 cartelle A3;

- RELAZIONE TECNICA RIASSUNTIVA di tutte le migliorie, qualitative e quantitative, offerte rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, costituito da massimo 6 cartelle A4 (font 12 max 40 righe per cartella);
- TAVOLE GRAFICHE INDICATIVE di tutte le migliorie, qualitative e quantitative, offerte rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (max 2 tavole formato A0);

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere firmata dal titolare della ditta, se trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società.

In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché del Consorzio stesso.

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara.

Tutti gli elaborati ed i documenti richiesti dovranno essere privi di elementi che possano dare evidenza all'offerta economica/temporale (quali prezzi, canoni, tariffe, durata della progettazione e durata dei lavori) a pena esclusione dalla gara. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

### **Segreti tecnici e commerciali**

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'Art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'offerta tecnica potrà essere corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'Art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica.

<p><b>PARTE QUINTA</b> <b>CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA</b></p>
---

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio **"Busta C – Offerta Economica"**, la documentazione economica prevista, seguendo le istruzioni che compariranno a video, l'Allegato NT "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT" presenti all'indirizzo [https://piattaforma.asmecomm.it/norme\\_tecniche.php](https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php) e l'Allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico".

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Offerta Economica" predisposta, per ogni lotto.

L'Offerta economica contiene:

- Ribasso offerto sul canone annuo dovuto dall'Ente;
- Ribasso sul valore del quadro economico delle opere progettate;
- Ribasso sui tempi della progettazione definitiva ed esecutiva;
- Ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori;
- Ribasso sul prezzario OO.PP.;
- i **"COSTI SICUREZZA"** (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto

dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

- dei **"COSTI MANODOPERA"** (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;
- del dettaglio dell'offerta economica come di seguito elencato:
  - a) Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal proponente (con Asseverazione del piano da parte di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966);
  - b) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.

Si precisa che:

- ✓ il tempo di durata della convenzione risultante dalla riduzione, è arrotondato, se superiore a sei mesi all'unità superiore, se inferiore, all'unità inferiore. ( ES ribasso 6% su anni 20 = 19 anni – ribasso 8% su anni 20 = 18 anni).
- ✓ L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara. La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara.

**N.B. Il totale dell'offerta presente nel documento di Dettaglio dovrà necessariamente corrispondere con l'importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione dell'Offerta Economica. In caso di discordanza prevarrà il dato inserito nel suddetto file dell'Offerta Economica.**

Tutti i documenti relativi all'offerta economica (file generato dalla piattaforma e i documenti del dettaglio dell'offerta economica) devono essere firmati digitalmente e inseriti in una cartella compressa (per esempio .zip, .rar, .7z). **La cartella compressa dovrà essere firmata digitalmente.**

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE

**costituendo:** il file dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a sistema;

**costituito:** il file dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

**N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: ()?|!,:./\&\$%'`àèìòù ~ ecc.**

Si precisa che:

- le celle poste sotto il campo *"Ribasso su canone"* e *"Ribasso su quadro economico"*, *"Ribasso tempi progettazione"*, *"Ribasso tempi esecuzione"*, *"Ribasso prezzario"* devono contenere esclusivamente valori numerici e non devono riportare il simbolo di percentuale (%);
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è **3 (tre)**;
- non è possibile inserire i valori "0 (zero)" o "100 (cento)" nella cella relativa alla formulazione dell'offerta economica;
- non è possibile lasciare vuote le celle;
- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente l'importo posto a base d'asta per ogni singolo lotto.

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

**PARTE SESTA**  
**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara verrà aggiudicata mediante la procedura prevista dall'art 183 del Codice, D. Lgs. 50/2016 del 28-04-2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 dello stesso Codice), al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate, fermo restando il diritto di prelazione riconosciuto dalla norma al promotore.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, nelle more della costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi di seguito indicati:

**Elementi di valutazione**

<b>criterio</b>	<b>tipo</b>	<b>Punteggio massimo</b>
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

**6.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (max 80 punti)**

Gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sono determinati secondo la seguente scala:

<b>Valore</b>	<b>Giudizio motivazionale</b>
0,00	offerta giudicata gravemente insufficiente
0,30	offerta giudicata insufficiente
0,60	offerta giudicata sufficiente
0,80	offerta giudicata buona
1,00	offerta giudicata ottima

È da intendersi come **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE**, la non presentazione della Relazione o anche non avere rispettato sostanzialmente la forma prescritta o essere in evidente contrasto con il progetto e gli obiettivi richiesti.

È da intendersi come **INSUFFICIENTE** una Relazione presentata ma non completa, cioè che non abbia traccia anche di uno solo degli elementi oggetto di valutazione o che, pur trattandoli, risulti incoerente con il progetto e gli obiettivi richiesti.

È da intendersi come **SUFFICIENTE** una Relazione che seppure conforme e completa degli elementi formali richiesti non risulta capace e sufficientemente approfondita da esplicitare evidente coerenza con il progetto e gli obiettivi richiesti.

È da intendersi come **BUONA** una Relazione dove i riferimenti espressi mostrano una coerenza con gli obiettivi richiesti e dove l'appaltatore ha chiarito di avere correttamente inteso le problematiche connesse con la tematica oggetto dell'elemento, mostrando inoltre un'apprezzabile soluzione.

È da intendersi **OTTIMA** una Relazione capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato coincide nella forma e nella sostanza con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione e di avere perfettamente inteso le problematiche connesse con la tematica oggetto dell'elemento, mostrando inoltre una soluzione ottimale per la relativa risoluzione.

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice. I parametri che verranno utilizzati nell'analisi delle offerte che i candidati presenteranno, saranno globalmente pari a cento e secondo le seguenti risultanze:

	<b>OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 80/100)</b>	Punteggio
	<b>A. PROGETTO TECNICO</b>	<b>40</b>
	<i>a1. Valore della tecnologia utilizzata, della funzionalità e della innovazione</i>	10
	<i>a2. Valore estetico dei materiali impiegati</i>	10
	<i>a3. Modalità di intervento sull'esistente</i>	8
	<i>a4. Possesso della certificazione di qualità ISO 9001</i>	2
	<i>a5. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001</i>	2
	<i>a6. Possesso della certificazione ISO 45001</i>	2
	<i>a7. Possesso della certificazione CEI UNI 11352</i>	2
	<i>a8. Possesso della certificazione SA 8000</i>	2
	<i>a9. Possesso del rating di legalità delibera AGCM 27165/2018</i>	2
	<b>B. VARIANTI PROGETTUALI</b>	<b>10</b>
	<b>C. BOZZA DI CONVENZIONE</b>	<b>20</b>
	<i>c1. Oneri di manutenzione ordinarie e straordinarie</i>	8
	<i>c2. Modalità di adeguamento del canone di gestione</i>	8
	<i>c3. Ripartizione dei rischi e garanzie</i>	4
	<b>D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)</b>	<b>10</b>
	<i>d1. Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED</i>	3
	<i>d2. Apparecchi di illuminazione posti sul lato della strada</i>	3
	<i>d3. Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione</i>	4
	<b>TOTALE</b>	<b>80</b>
	<b>OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 20/100)</b>	Punteggio
	<b>E. CANONE – DURATA TEMPORALE CONCESSIONE</b>	<b>20</b>
	<i>e.1 Ribasso offerto sul canone annuo dovuto dall'Ente</i>	5
	<i>e.2 Ribasso sul valore del quadro economico delle opere progettate</i>	4
	<i>e.3 Ribasso sui tempi della progettazione definitiva ed esecutiva</i>	3
	<i>e.2 Ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori</i>	3
	<i>e.2 Ribasso sul prezzo OO.PP. per affidamenti di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti</i>	5
	<b>TOTALE</b>	<b>20</b>

#### **Elemento A: Qualità del progetto**

- a1) L'elaborato progettuale dovrà evidenziare attraverso dettagliata relazione la tecnologia utilizzata per i corpi illuminanti, la funzionalità della stessa e la fruibilità per i cittadini.
- a2) La relazione tecnico-illustrativa, anche con l'ausilio di immagini grafiche ovvero rendering, dovrà illustrare la qualità dei materiali impiegati nonché dell'impiantistica. Saranno privilegiati impianti che si armonizzeranno con l'ambiente e i luoghi storici del paese.

**Le proposte dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM Ambiente 27.09.2017 e DM 28.03.2018.**

a3) La relazione dovrà evidenziare le modalità di intervento sugli impianti esistenti e sulle loro componenti, specificando dove si intende ripristinare e dove sostituire.

a4÷a9) La relazione dovrà elencare le certificazioni possedute con allegazione delle stesse.

#### **Elemento B: Eventuale variante progettuale**

La proposta di variante dovrà essere accessoria e migliorativa rispetto al progetto a base di gara.

Le varianti progettuali migliorative non dovranno tradursi in una diversa ideazione del progetto, del tutto alternativa rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante, non dovrà comportare maggiori oneri per il comune e dovrà essere conforme ai seguenti indirizzi :

- a) progettazione, realizzazione e gestione di illuminazione per le festività;
- b) realizzazione e gestione di infrastrutture telematiche per smart city;
- c) ampliamento della rete di illuminazione cittadina rispetto a quanto previsto in progetto di fattibilità;
- d) realizzazione e gestione di impianti per la videosorveglianza;

#### **Elemento C: Bozza di convenzione**

La bozza deve contenere gli elementi contenuti nella proposta della stazione appaltante, ed inoltre sarà valutata nel seguente modo:

- c1) Piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie con particolare riferimento agli oneri in capo al concessionario.  
Saranno privilegiate proposte che prevedono minori oneri in capo alla stazione appaltante e un piano di penalità dettagliato.
- c2) Modalità di adeguamento del canone di servizi e di gestione. Saranno privilegiate proposte che prevedono modalità e adeguamenti contenuti.
- c3) La bozza dovrà contenere la matrice dei rischi e le conseguenze in caso di recesso e risoluzione per fatto del concessionario. Saranno privilegiate proposte che contengano maggiori rischi in capo al concessionario ed effetti contenuti per la stazione appaltante in caso di patologia contrattuale.

#### **Elemento D: CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.).**

*Si rammenta che le proposte migliorative devono:*

- a) essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto;*
- b) avere un livello di definizione pari a quello del progetto previsto in sede di gara (definitivo);*
- c) essere coerenti con il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara senza stravolgerlo.*

*La commissione procederà alla valutazione delle proposte tenendo conto del grado di integrazione delle stesse (in termini di gestione, tecnologia e finalità) con la proposta presentata.*

Illustrazione metodo attribuzione dei punteggi

#### **Elementi QUALITATIVI**

- A)** valutazione mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*
- B)** valutazione mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*
- C)** valutazione mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*
- D)** valutazione mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*

#### **6.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)**

##### **Elemento E: Canone - Quadro economico – Tempi esecuzione – Prezzario OO.PP.**

Ribasso percentuale sull'importo del canone totale annuo, pari a **€ 106.800,00** oltre Iva;

Ribasso percentuale sul valore del quadro economico, pari a **€ 809.222,31** oltre IVA;

Ribasso percentuale sui tempi della progettazione definitiva ed esecutiva, pari a **90 giorni** complessivi;

Ribasso percentuale sui tempi di esecuzione dei lavori, pari a **720 giorni** naturali e consecutivi;

Ribasso percentuale sul prezzario OO.PP. della Regione Campania.

#### E) Canoni, quadro economico e prezzo OO.PP.

I concorrenti dovranno presentare una offerta al ribasso su quanto previsto dalla Stazione Appaltante. La valutazione dell'offerta sarà fatta attraverso il metodo riconosciuto nelle Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" di seguito descritto. Il metodo riconosciuto nelle Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" relativo alle offerte economiche sarà valutato attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} = (R_a / R_{max})^{0,2}$$

dove

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

#### Tabella 5 – Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

$$C_a = \sum_{i=1}^n [C_i * P_i]$$

dove: Ca = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

Pi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Cai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

#### D) Elemento Tempo:

- a) l'elemento tempo di cui al punto e.3 e e.4, del bando di gara, è costituito dalla riduzione percentuale sulla durata della concessione;
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = (T_i / T_{max})^{0,5}$$

dove:

V(a)i è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ti è la riduzione dell'offerta in esame;

Tmax è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

### PARTE SETTIMA FASI DI GARA

#### 7.1. Apertura della gara

##### 7.1.1. Disciplina generale delle sedute

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
  - ✓ dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
  - ✓ dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
  - ✓ dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lett. a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
  - alle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n° 50 del 2016;

- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al presente documento con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

## 7.2 CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE

### 7.2.1 Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche, gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'Offerta Tecnica e/o Economica.

### 7.2.2 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta telematica dell'Offerta Economica, gli offerenti che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n° 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

### 7.2.3 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ✓ ne hanno omesso la presentazione;
  - ✓ fuori dai casi di cui al precedente punto , hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - ✓ hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente documentazione di gara o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'art. 80, co. 5, lett. m) e all'art. 86 del D. Lgs. n° 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
  - ✓ se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di costituzione;
  - ✓ se da costituirsi, l'impegno alla costituzione, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
  - ✓ di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - ✓ hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
  - ✓ consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

- ✓ avvalimento, hanno ommesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno ommesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

#### 7.2.4 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Non è Prevista alcuna sanzione per il Soccorso Istruttorio

Pertanto, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (ex art 83 co.9, sesto periodo, del D. Lgs. n° 50/2016); per esse non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, co. 9 quinto periodo, del D.Lgs. n° 50/2016, è escluso dalla gara;
- e) Si precisa che come indicato dall'art 83, co. 9 secondo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta tecnica ed economica.

Ai fini dell'applicazione dell'art.83 co. 9 del D. Lgs. n° 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali non sanabili** anche quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali non sanabili** anche quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

#### 7.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 80, del D. Lgs. n° 50 del 2016, alle condizioni di cui all'art.86 co. 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto:
- ✓ risultano falsi o mendaci;
  - ✓ sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D. Lgs. n° 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n° 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n° 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.

### 7.3 AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI

#### 7.3.1. **Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse**

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara.

Ai sensi dell'art 58, co. 2 del D. Lgs. n° 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 56 stesso D. Lgs.

#### 7.3.2 **Controllo del possesso dei requisiti**

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

#### 7.3.3 **Conclusione della fase di ammissione degli offerenti**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti, procede ai sensi del successivo punto.

### 7.4 GESTIONE DELLA OFFERTA TECNICA

#### 7.4.1 **Apertura della Offerta Tecnica**

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione:

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione dell'Offerta Tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

#### 7.4.2 **Esame della Offerta Tecnica**

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei punteggi;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'art.51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «*a domanda risponde*» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

#### 7.4.3 **Conclusione dell'esame della Offerta Tecnica**

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche dovute ed a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le eventuali schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegare al verbale;

#### 7.4.4 Cause di esclusione in fase di esame della Offerta Tecnica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'Offerta Tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità.

### 7.5. GESTIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA

#### 7.5.1 Apertura della Offerta Economica

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al presente documento con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, procede all'apertura telematica dell'Offerta Economica, procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto.

#### 7.5.2 Cause di esclusione in fase di esame della Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'Offerta Economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
  - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
  - l'indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto.

#### 7.5.3 Esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

Sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lett. b), le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione presentata;

--- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione presentata;

a) ai sensi dell'art 83 co. 9, del D. Lgs. n° 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

#### 7.5.4 **Formazione della graduatoria provvisoria**

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

a) alla formazione della graduatoria provvisoria;

b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

#### 7.5.5 **Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto;

b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 80, del D.Lgs. n° 50 del 2016, alle condizioni della stessa norma;

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto:

-- risultano falsi o mendaci;

-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D. Lgs. n° 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

#### 7.5.6 **Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse.**

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### 7.6. OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

a) che, ai sensi dell'art. 97, co. 3, del D.Lgs. n° 50 del 2016, qualora le Offerte ammesse siano pari o superiori a TRE, ottengono contemporaneamente:

--- un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'Offerta Tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

b) che, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n° 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lett. a) o alla lett. b), la Commissione giudicatrice:

--- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui al presente documento, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;

--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del D. Lgs. n° 50 del 2016;

b) se non ricorrono le condizioni di cui alla lett. a) o alla lett. b), la Commissione giudicatrice proclama la Proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## PARTE OTTAVA AGGIUDICAZIONE

### 8.1 VERBALI

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "*omissis*" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs.n° 50/2016, oggetto di esame ai sensi del punto 6.2.6, lett. b); tali "*omissis*" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### 8.2. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

- a) Ai sensi dell'art. 32, co. 5 e del D. Lgs. n° 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, co. 1 del D.Lgs.n° 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.  
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - ✓ all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - ✓ all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

### 8.3. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, co. 7, D. Lgs. n° 50/2016.

#### 8.3.1 **Provvedimento di Aggiudicazione**

L'Aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'Aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'art 32, co. 6 del D.Lgs.n° 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel co. 8 stesso art.;
- b) ai sensi dell'art 32 co. 7 del D.Lgs.n° 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

#### 8.3.2. **Adempimenti posteriori all'Aggiudicazione:**

- a) l'Aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'art. 76 del D. Lgs. n° 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'art. 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, co. 8 del D. Lgs. n° 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando di gara, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

### 8.4 STIPULA DEL CONTRATTO

#### 8.4.1 **Condizioni per la stipula del contratto**

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'Aggiudicazione diventi efficace;
- b) ai sensi dell'art 32, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando di gara, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'art. 32, co.9, 10, 11 del D. Lgs.n° 50 del 2016;
- d) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli art. da 85 a 95, del D. Lgs. n° 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli art.92, co. 3, e 94, co. 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'art. 97 ed art. 99, co. 2-bis, del citato decreto legislativo.

#### 8.4.2. **Garanzie da prestare all'atto della stipula del contratto (art. 103, D. Lgs. n° 50/2016)**

##### Garanzia definitiva a garanzia dell'esecuzione dei lavori

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale complessivo dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica degli impianti illuminazione pubblica, così come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario.

##### Garanzia definitiva a garanzia dell'esecuzione dei servizi

La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione dei servizi deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo annuale dei servizi, così come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario.

##### Polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7 del Codice

Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata: per i danni da esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire; per la responsabilità civile verso terzi, pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
- b) polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- c) cauzione ex art. 183, comma 13, del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio;
- d) polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la fase di gestione, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (per danni a persone, cose e sinistro).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **8.4.3 Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'Aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni di cui al par. 8.1.2
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "*con diritto di voto*" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n° 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge n° 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lett. e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

#### **8.4.4 Adempimenti e prescrizioni contrattuali**

Si precisa:

- a) che ai sensi dell'art. 32 del Codice l'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che ricorrano le condizioni d'urgenza previste dall'art. 32 co. 8 del Codice;
- b) che, salvo quanto sopra, la durata dell'appalto decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;

- c) che le opere realizzate e gli impianti affidati in gestione, al termine dell'appalto, dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 79 comma 2 del Codice di una visita dei luoghi interessati dai lavori; il relativo sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente disciplinare di gara ad esclusione del promotore;
- b) *l'offerta è valida per 180* giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- c) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto per gli operatori in possesso dei certificati di qualità indicati all'art. 93 comma 7 del Codice, nelle misure e secondo le modalità ivi stabilite;
- d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea devono essere espressi in euro;
- f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- g) la nomina dell'aggiudicatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- h) La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

<b>PARTE NONA</b> <b>DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI</b>
--

## **9. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **9.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando e Disciplinare di gara;
- 2) Progetto di fattibilità tecnico-economica
- 3) Elementi della bozza di convenzione
- 4) Piano economico e finanziario

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet: [www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it](http://www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it) e sul sito della società di committenza ausiliaria [www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it)

### **9.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita piattaforma telematica nel sito [www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it).

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, entro il "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno della piattaforma telematica presente sul sito [www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it) e più precisamente all'interno della

pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno SEI giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all'interno della piattaforma telematica presente all'indirizzo internet: [asmecomm.it](http://asmecomm.it).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla piattaforma telematica Asmecommm, l'indirizzo PEC.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nell'anagrafica della piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'amministrazione aggiudicatrice e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

NB Si precisa che l'indirizzo [piattaforma@asmepec.it](mailto:piattaforma@asmepec.it) non è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all'indirizzo sopraindicato

<b>PARTE DECIMA DISPOSIZIONI FINALI</b>
---

**10.1 Controversie**

**10.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'Aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

#### **10.1.2 Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli art. 205 e 206 del D. Lgs. n° 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **10.1.3 Supplente**

Ai sensi dell'art. 110, del D. Lgs. n° 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, co. 3 e 4, del D. Lgs. n° 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

### **10.2. Altre disposizioni e informazioni**

#### **10.2.1 Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

#### **10.2.2 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di San Giorgio La Molara;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. n° 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n° 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. n° 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n° 7 del 2009

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s. o. n. 12), Capi IV, n° 2), lett. d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del predetto D. Lgs. n° 196 del 2003.

#### **10.2.3 Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dagli art. 53, del D. Lgs. n° 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della Proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'Proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'Aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

#### **10.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara**

Fanno parte integrante del presente Disciplinare di Gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo n° 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art. 217 del D. Lgs. n° 50/2016;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n° 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

#### **10.3 Riserva di aggiudicazione**

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D. Lgs. n° 50 del 2016.

Li, 21/05/2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**f.to arch. Luigi Castiello**